



## PENSILINE PER PARCHEGGI

con copertura  
fotovoltaica e  
solare termico

### EDILIZIA LIBERA

Con la recente approvazione della Legge Regionale n° 8 del 16 Settembre 2011 è stata liberalizzata la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche.

#### LE NOSTRE PENSILINE :

- sono classificate “Edilizia Libera”
- si realizzano con una semplice comunicazione al comune.
- non vengono computate ai fini delle cubatura ammissibile sul lotto.

### NUOVE COSTRUZIONI

Per le nuove costruzioni il decreto D. Lgs 3 marzo 2011 n° 28 prevede l'obbligo di realizzare un impianto fotovoltaico da 1.25 Kwp ogni 100 mq coperti nonché un impianto solare termico per il fabbisogno di riscaldamento ed acqua calda sanitaria.

#### LE NOSTRE PENSILINE:

- sono una soluzione semplice ed economica.
- evitano di dover realizzare gli impianti sulle coperture.
- non influenzano l'aspetto estetico del fabbricato.



## PENSILINE PER PARCHEGGI

con copertura  
fotovoltaica e  
solare termico

### EDILIZIA LIBERA

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2011, n. 8.

Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.

Art. 57 comma 3 (Modificazioni e integrazione all'articolo 7-bis)

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7-bis della l.r. 1/2004 è inserito il seguente:

**"1 bis. La realizzazione di strutture a copertura di parcheggi sia pubblici che privati, pertinenziali di edifici residenziali, produttivi e per servizi, non costituisce superficie utile coperta, purché le strutture siano realizzate con copertura in pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La realizzazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00."**

### NORMATIVA NAZIONALE

DECRETO LEGISLATIVO 3 Marzo 2011 n.28 CAPO II, Regolamentazione Tecnica, Art. 11

(Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'**Allegato 3** sono ridotte Governo Italiano - Comunicati stampa del Presidente del Consiglio Page 13 of 56 [http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/testo\\_int.asp?d=62612](http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/testo_int.asp?d=62612) 08/03/2011 del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'**allegato 3**.

ALLEGATO 3 (art. 11, comma 1)

Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:

a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;